

Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

SLC-CGIL

SLP-CISL

UIL poste

FAILP-CISAL

CONFSAI-COM.NI

FNC UGL COM.NI

Roma, 04 agosto 2021

Oggetto: Decreto Legge n. 105/2021.

Il 23 luglio 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 105/2021 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Come è noto, il Decreto ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale ed ha inciso su alcune previsioni introdotte durante la fase pandemica.

Alla luce di quanto sopra, sempre al fine di consentire alle nostre persone di operare in sicurezza - in linea con quanto da ultimo disposto dal D.L. 105/2021 - Vi indichiamo di seguito gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore del richiamato Decreto:

- fino al 31 dicembre 2021 resta in vigore la previsione relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del D.L. n. 34/2020;
- con effetto dal 1 luglio u.s. è venuta a cessare l'equiparazione al ricovero ospedaliero e l'esclusione dal computo delle assenze a titolo di malattia effettuate dai c.d. lavoratori "fragili". Tali assenze, pertanto, a decorrere dall'1 luglio u.s. ricadranno nella disciplina ordinaria dell'istituto della malattia;

Poste Italiane S.p.A.

00144 ROMA (RM) Viale Europa 175 F (+39) 0659587979

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

Risorse Umane e Organizzazione

Relazioni Industriali

- viene prorogato fino al 31 ottobre 2021 lo svolgimento della prestazione lavorativa, di norma, in modalità Agile per i lavoratori la cui condizione di fragilità (derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita) sia accertata da Organo Medico Legale, ivi inclusi i titolari di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 (cd. "fragili in senso stretto");
- estesa fino al 30 settembre p.v. la tutela per interdizione anticipata delle lavoratrici addette ad attività operative non remotizzabili;
- sempre fino al 30 settembre 2021 troverà applicazione la previsione contenuta nel verbale dell'OPN del 22 gennaio 2021, relativa al prolungamento oltre il primo anno di età del bambino del periodo di applicazione temporanea per allattamento all'interno della Macro Area previsto dall'Allegato 7 al vigente CCNL.

Restiamo a disposizione per ogni necessità di approfondimento.

Cordiali saluti.

Salvatore Cocchiario

Il Responsabile

(originale firmato)